



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 MAR. 2012

Nell'anno **duemiladodici**, addì **6 marzo** alle ore **15.45**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0013520 del 1.03.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri (entra alle ore 15.55), sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti (entra alle 15.55), dott. Paolo Maniglio, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore (15.58); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente: prof. Massimo Moscarini.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

DELIBERA

47/12

BNU.

7/1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 MAR. 2012

Stipula convenzione con Scuola Normale Superiore di Pisa
ex art.6 Legge 240/2010 e DM 26.4.2011 n.167

Il Presidente comunica che il Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa ha inviato una bozza di convenzione in base alla quale si prevede che il prof. Luca Serianni, ordinario presso il Dipartimento di Studi Greco-latini, italiani, scenico-musicali della Facoltà di Filosofia lettere scienze umanistiche e studi orientali, per un anno, svolgerebbe il 50% della propria attività didattica e di ricerca presso la Scuola con oneri ripartiti tra i due Atenei in proporzione all'impegno annuo.

La normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 6, comma 11 della Legge 240/2010 che prevede tra l'altro che i docenti universitari a tempo pieno "possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei, finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione ..".

L'ipotesi di Convenzione in parola risulta pienamente conforme ai dettami della norma citata e al relativo decreto attuativo (D.M. n.167 del 26.4.2011), individuando nello specifico le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del professore e dei relativi oneri stipendiali nonché le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca.

Inoltre, è stato verificato presso i competenti Uffici della Ripartizione IV-Studenti che l'impegno del docente presso la Scuola non ha effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al DM 270/2004.

Nel periodo di durata della Convenzione il prof. Luca Serianni svolgerà la propria attività didattica e di ricerca in ragione del 50% presso la Scuola e del 50% presso l'Università assicurando, in ogni caso, presso la Scuola almeno 40 ore per la didattica frontale. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento l'apporto del docente sarà ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due Atenei. Tutti gli oneri stipendiali comunque relativi all'interessato per l'intera durata della convenzione saranno ripartiti tra i due Atenei in in equal misura.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato all'unanimità la Convenzione ed ha altresì espresso compiacimento per la prestigiosa proposta della Normale al prof. Serianni.

La Giunta di Facoltà ha approvato la richiesta dell'interessato, ex art.6 della L.240/2010 di svolgere parte dell'attività didattica e di ricerca presso la Normale di Pisa per il II semestre nel quale non è prevista la sua attività didattica alla Sapienza.

DIREZIONE DELLA RIPARTIZIONE
DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA LETTERE SCIENZE UMANISTICHE E STUDI ORIENTALI

PERVENUTO IL
/ 1 MAR. 2012
RIP. V - SETT. III

Il Capo Settore II
Personale Docente, Ricercatori e Assistenti



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

8 MAR 2012

Ciò premesso il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare, per quanto di competenza, in merito all'approvazione della suddetta Convenzione con la quale si autorizza il prof. Serianni a svolgere il 50% dell'attività didattica e di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa per la durata di un anno.

Allegati parte integrante:

- o Convenzione con Scuola Normale Superiore di Pisa

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dott. Fabrizio DE ANGELIS

uw

Il Capo Settore II
Personale Docente, Ricercatori e Assistenti

uw



..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 47/12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto emanato con D.R. 545 del 4.8.2010;**
- **Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l'art. 6;**
- **Visto il DM 26.4.2011 n. 167 relativo alla stipula di Convenzioni per consentire ai docenti a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo;**
- **Vista l'istanza del 08.2.2012 con la quale il prof. Luca Serianni ha espresso l'assenso allo svolgimento del 50% dell'attività didattica e di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa;**
- **Vista la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi greco-latini, italiani e scenico-musicali nella seduta del 9.2.2012 ha espresso parere favorevole allo svolgimento dell'attività didattica e scientifica al 50% del prof. Luca Serianni presso la Scuola Normale superiore di Pisa manifestando compiacimento per la prestigiosa proposta da parte della Scuola Normale di Pisa;**
- **Vista la nota prot. 9720 del 16.2.2012 con la quale è stata trasmessa la delibera del 1.2.2012 con la quale la Giunta di Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali ha approvato la richiesta, ex art. 6 della L. 240/2010, del prof. Luca Serianni di poter svolgere l'attività didattica e di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa;**
- **Considerato l'alto riconoscimento connesso alla proposta rivolta ad un docente di prestigio della Sapienza;**
- **Considerato che la normativa in argomento (art. 6, comma 11, della legge 240/10) prevede la predisposizione di una convenzione tra gli atenei "finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse";**
- **Considerato, inoltre, che il medesimo comma 11 prevede che "ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi";**
- **Considerata, pertanto, la necessità di definire i criteri e le procedure necessarie per il rilascio delle autorizzazioni, da inserire in uno schema di Convenzione-tipo da sottoporre all'approvazione degli Organi di governo per le valutazioni di competenza;**
- **Considerato che detti criteri dovranno prevedere, tra l'altro:**
 - **la definizione delle finalità di interesse comune;**



- la valutazione che il professore o ricercatore non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio;
- l'eventualità, infine, di condizioni di reciprocità in termini di scambio di docenti;
- Considerata, pertanto, la necessità di rinviare la richiesta di autorizzazione in attesa dell'adozione dello schema di convenzione-tipo di cui sopra;
- **Presenti e votanti n. 18:** con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio e Senatore

DELIBERA

- di dare mandato all'Amministrazione di predisporre uno schema di convenzione-tipo per regolamentare lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca presso altro ateneo da parte del personale docente della Sapienza in base a quanto previsto dall'art. 6 della Legge n. 240 del 30.12.2010 e dal DM 26.4.2011 n. 167;
- di rinviare l'esame della richiesta di autorizzazione del prof. Luca Serianni successivamente all'adozione del suddetto schema;
- di autorizzare, comunque, per quanto di competenza, il prof. Luca Serianni ad assumere un incarico di insegnamento aggiuntivo presso la Scuola Normale Superiore di Pisa

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS

**CONVENZIONE TRA LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA",
AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 240/2010**

La Scuola Normale Superiore, con sede in Pisa nella Piazza dei Cavalieri n. 7,
C.F. 80005050507, rappresentata dal proprio Direttore e legale rappresentante
pro-tempore, Prof. Fabio Beltram, a tale atto autorizzato con delibera del Colle-
gio Accademico del 19 dicembre 2011 (*di seguito*, "Scuola"),

E

l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con sede in Roma nel Piazzale
Aldo Moro n. 5, C.F. 80209930587, rappresentata dal proprio Rettore e legale
rappresentante *pro tempore*, Prof. Luigi Frati, a tale atto autorizzato con
delibera del _____ n. _____ del _____ 2012
(*di seguito*, "Università"),

entrambe nel seguito congiuntamente indicate anche come "Atenei" o "Parti"

PREMESSO CHE

- a) l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*di seguito*,
"Legge") consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di poter
svolgere attività didattica e di ricerca presso altri atenei sulla base di una
specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune
interesse;
- b) il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, del 26 settembre 2011, ha fissato i criteri per la
stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata;
- c) costituisce interesse della Scuola che il Prof. Luca Serianni, nato a ROMA
il 30.10.1947 cod. fisc. SRN LCU 47R30 H501D, (*di seguito*, "Docente"),

attualmente incardinato presso l'Università, possa svolgere parzialmente la sua attività di didattica e di ricerca presso la stessa Scuola per un anno, e ciò anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovendo lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei;

- d) la predetta finalità è comune fra gli Atenei;
- e) l'art. 6, commi 1 e 2, della Legge disciplina la quantificazione figurativa delle attività di ricerca, di studio e insegnamento nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti;
- f) l'Università ha verificato che l'impegno del Docente presso la Scuola non ha alcun effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- g) il Docente ha formalmente espresso il proprio consenso a svolgere attività didattica e di ricerca presso la Scuola in conformità alle pattuizioni di seguito concordate;
- h) sul comune presupposto di quanto sopra dichiarato è pertanto necessario procedere, ai sensi della Legge, alla stipula del presente atto (*di seguito, "Convenzione"*).

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della Convenzione, tra le Parti si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

La Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti in ordine allo svolgimento di parte dell'attività didattica e di ricerca del Docente presso la Scuola ai sensi e

per gli effetti della Legge e ciò anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovendo lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei.

Art. 2 – Ripartizione dell’impegno

Per il periodo di durata della Convenzione previsto dal successivo art. 9, il Docente svolgerà la propria attività didattica e di ricerca in ragione del 50% presso la Scuola e in ragione del 50% presso l’Università.

In ogni caso il Docente assicurerà presso la Scuola almeno 40 ore per la didattica frontale.

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento di cui all’art. 5, comma 5, della Legge, l’apporto del Docente è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno in ciascuno dei due Atenei.

Art. 3 – Valutazione dell’attività didattica e di ricerca

La attività didattiche e di ricerca svolte dal Docente saranno valutate da ciascun Ateneo sulla base delle disposizioni dell’art. 6, comma 7, della Legge e delle regole applicate presso gli stessi Atenei.

In particolare, presso la Scuola il Docente sarà tenuto a:

- a) compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione e che, al termine delle attività, deve essere consegnato al Preside della Classe accademica compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto;
- b) presentare al Preside della Classe accademica, al termine della durata

dell'incarico, una dettagliata relazione sull'attività svolta utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione.

Art. 4 – Elettorato attivo e passivo

In considerazione della circostanza che il Docente presterà la propria attività solo in parte presso la Scuola, egli eserciterà il diritto all'elettorato attivo e passivo presso l'Università.

Art. 5 – Ripartizione degli oneri stipendiali

Tutti gli oneri stipendiali comunque relativi al Docente per l'intera durata della Convenzione, e pari a complessivi euro 161.986,54, sono ripartiti tra i due Atenei in proporzione alla ripartizione dell'impegno annuo di cui all'art. 2 come di seguito indicato:

euro 80.993,27 (*ottantamilanovecentonovantatre/ventisette*) a carico della Scuola;

euro 80.993,27 (*ottantamilanovecentonovantatre/ventisette*) a carico dell'Università.

Eventuali adeguamenti stipendiali sono ripartiti con le medesime modalità.

La Scuola si impegna quindi a versare all'Università importo a proprio carico in quattro tranches trimestrali posticipate di pari ammontare, di cui la prima entro il termine del 30 giugno 2012, mediante bonifico sul conto corrente bancario i cui dati identificativi saranno successivamente comunicati dall'Istituto alla Scuola.

L'Università si impegna quindi a corrispondere al Docente l'intera retribuzione dovuta utilizzando la provvista fornita dalla Scuola.

Ai fini della determinazione del limite di cui all'art. 51, comma 4, della legge 449/97, gli oneri stipendiali derivanti dalla Convenzione continuano ad essere conteggiati in capo all'Università; anche a tal fine copia della stessa è trasmessa

al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Art. 6 – Copertura assicurativa del Docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Gli Atenei provvedono alle coperture assicurative di legge per il Docente che, in virtù della Convenzione, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il Docente è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti la Convenzione nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando gli obblighi di tale Decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Docente è tenuto altresì, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 7 - Trattamento dati

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dati personali e sensibili.

In relazione alla Convenzione e ai sensi e agli effetti del D.lgs. 196/03, le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire gli obblighi della Convenzione, di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 8 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e relativo alla gestione del Docente, gli Atenei si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni tra il Direttore e il Rettore, da trasmettere per conoscenza al Docente.

Art. 9 - Durata

La Convenzione ha la durata di un anno a partire dal 16.03.2012 e fino al termine del 15.3.2013; è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi con il consenso del Docente e previa delibera dei competenti organi accademici degli Atenei interessati.

Art. 10 - Risoluzione

La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il Docente:

- a) revochi il proprio accordo a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso la Scuola;
- b) eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In ogni caso il Docente dovrà assicurare lo svolgimento delle attività previste fino al completamento dell'anno accademico 2011/2012.

Art. 11 - Clausole finali

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ord-

naria del Foro di Pisa.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

Per il periodo di durata della Convenzione le Parti non possono stipulare altre convenzioni per l'utilizzo del Docente né avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in epigrafe.

La Convenzione è redatta in duplice copia originale, una per ciascuna delle Parti, e copia della stessa sarà inviata dalla Scuola al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.

Pisa, _____

Per la Scuola Normale Superiore

Il Direttore, Prof. Fabio Beltram _____

Per l'Università degli studi di Roma "La Sapienza"

Il Rettore, Prof. _____

Per espressa e formale accettazione delle superiori clausole.

Il Docente, Prof. _____